



SO.GE.M.I. S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica"*

**Aggiornato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 31 gennaio 2024**



INDICE

Sommario

DEFINIZIONI	5
PREMESSA	6
STRUTTURA DEL MODELLO	7
PARTE INTRODUTTIVA	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	9
1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione	9
1.2 Fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001	10
1.3 Reati commessi all'estero	13
1.4 Il Tentativo	14
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	14
1.6 Caratteristiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	15
1.7 Le sanzioni	16
PARTE GENERALE	18
2 IL MODELLO SO.GE.M.I. S.p.A.	18
2.1 Linee guida di Confindustria	18
2.2 Approccio metodologico	18
2.3 Natura del Modello e Codice Etico	19
2.4 Presupposti per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello	20
2.5 Attuazione e aggiornamento del Modello	21
2.6 Finalità del Modello	21
2.7 Reati presupposto rilevanti per SO.GE.MI S.p.A.	23
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)	24
B. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001) e reati transnazionali	28
▪ Reati Transnazionali (art. 10 Legge n. 146/2006)	30
C. Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)	31
D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001)	33
E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)	33
F. Reati Societari (art. 25- ter del D. Lgs. 231/2001)	34
G. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del D. Lgs.	



231/2001).....	40
H. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001).....	42
I. Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 -octies del D. Lgs. 231/2001).....	45
J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs.231/2001).....	46
K. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25- decies del D. Lgs. 231/01).....	47
L. Reati ambientali (art 25- undecies del D. Lgs. 231/2001).....	47
M. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del D. Lgs. 231/2001).....	50
N. Reato di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001).....	53
O. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/2001).....	54
P. Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- septiesdecies e art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001).....	61
❖ I reati c.d. paesaggistici.....	61
2.8 Reati presupposto non rilevanti per SO.GE.M.I. SpA.....	62
2.9 Destinatari del Modello.....	63
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	63
3.1 Funzioni.....	63
3.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica.....	65
3.3 Requisiti soggettivi di eleggibilità.....	65
3.4 Revoca, decadenza cessazione e recesso.....	67
3.5 Poteri dell'OdV.....	68
3.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	70
3.7 Autonomia di spesa.....	70
3.8 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	70
▪ Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing).....	71
▪ Tutela del segnalante.....	71
▪ Ulteriori obblighi di informazione verso l'OdV.....	71
3.9 Obblighi di comunicazione.....	72
3.10 Conservazione della documentazione.....	73
4. Diffusione del Modello.....	74



4.1	<i>Informativa ai dipendenti</i>	74
4.2	<i>Informativa a collaboratori esterni e partners</i>	74
4.3	<i>Formazione del personale</i>	74
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	75
5.1	<i>Principi generali</i>	75
5.2	<i>Violazioni del Modello</i>	75
5.3	<i>Violazioni del Modello da parte dei dipendenti e relative misure</i>	76
5.4	<i>Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure</i>	77
5.5	<i>Misure nei confronti degli Organi Societari e di Controllo</i>	78
5.6	<i>Misure nei confronti dei Consulenti, Collaboratori e fornitori</i>	79
5.7	<i>Misure nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla procedura di segnalazione (whistleblowing) e/o del D. Lgs. 24/2023</i>	79



DEFINIZIONI

“CCNL”	il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
“Consulenti”	i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SO.GE.M.I. S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i lavoratori a progetto) della Società, i Consulenti, i fornitori che intervengono in Processi Sensibili diretti, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
“Modello”	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da SO.GE.M.I. S.p.A. e rappresentato dal presente documento e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
“OdV”	l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
“Operazioni Sensibili”	l’insieme di attività di particolare rilevanza svolte da SO.GE.M.I. S.p.A. nell’ambito dei Processi Sensibili.
“CdA”	il Consiglio di Amministrazione della Società.
“Procura”	il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Processo Sensibile”	l’insieme di attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello,



indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

**“Process Owner” o
“Responsabile del
Procedimento”**

il soggetto/i soggetti che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è/sono maggiormente coinvolto/i nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

“Reati”

le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”

SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A.-, con sede in Milano, Via Lombroso n. 54 e numero di iscrizione Registro delle Imprese (MI) 03516950155, REA n. 485832 P.I. 03516950155

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di SO.GE. M.I. S.p.A. (di seguito anche la **“Società”** o **“SO.GE.M.I.”**), nella adunanza del 11 gennaio 2008 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”.

Contestualmente all’adozione del Modello, il CdA ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Rispetto alla sua “prima” adozione, il presente Modello è stato oggetto di successive revisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione al fine di riflettere l’evoluzione normativa, organizzativa e del profilo di rischio, così come illustrato ai paragrafi successivi.

Nel corso del 2018, il Modello è stato interessato da un primo progetto di aggiornamento, volto al recepimento delle novelle normative introdotte dalla L. n. 183/2011, dal D.L. n. 121/2011, dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 68/2015, dalla L. n. 69/2015, dalla L. n. 161/2017 e dalla L. n. 179/2017.

E ancora, da ultimo, nel corso del 2023, il Modello è stato interessato da un ulteriore processo di aggiornamento, volte a recepire le novelle normative introdotte dal D. Lgs. n. 21/2018; dal D.L. n. 105/2019, dalla L. 3/2019, dalla L.n.157/2019, dal D. Lgs. 75/2020, dalla L. n. 238/2021, dal D. Lgs. n. 195/2021, dal D. Lgs. 184/2021, dal D.L. n.13/2022, dal D. Lgs. n.19/2023, dal D.L. n.



20/2023 e dalla L. n.137/2023.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello si struttura nel modo seguente:

- I. una parte introduttiva, volta a fornire le peculiarità e l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- II. una parte generale, volta a fornire le peculiarità del Modello adottato in SO.GE.M.I. e a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e il relativo flusso di informazioni, il sistema sanzionatorio;
- III. una parte speciale, che individua le attività a rischio, cosiddette sensibili, nonché i principi, le regole di comportamento e i protocolli di controllo previsti dalla Società e volti alla prevenzione delle fattispecie di reato indicate dal Decreto e ritenute rilevanti per la Società, ovvero che possono trovare applicazione nello svolgimento delle attività cosiddette sensibili, individuate attraverso un processo di *risk assessment*.

Parte integrante del presente Modello è il Codice Etico.

Disciplina anticorruzione

Con riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (c.d. Legge anticorruzione), che prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali e anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, SO.GE.MI., con determina dell'Amministratore Unico del 26 gennaio 2015, ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito anche "Piano"), predisposto dall'Organismo di Vigilanza.

Attraverso la redazione del PTPC Sogemi ha inteso:

- Adeguarsi alla normativa sulla prevenzione della corruzione e delle linee guida attuative emanate da ANAC;
- Migliorare i presidi interni con l'intento di prevenire e scongiurare il rischio di fenomeni corruttivi;
- Predisporre un sistema organico di prevenzione e controllo delle attività interne alla Società;
- Informare e sensibilizzare tutto il personale, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori della portata della normativa e delle conseguenze che ne derivano nonché dei contenuti del Codice etico di cui si è dotato Sogemi e ai cui valori è informato il proprio operato;



- Divulgare i principi della prevenzione della corruzione a tutto il personale e a tutti i soggetti che interagiscono, a qualsiasi titolo, con Sogemi.

Il Modello 231 approvato dalla Società costituisce un allegato al PTPC e si integra con esso, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC.

Disciplina “whistleblowing”

Con riferimento alla disciplina, del c.d. “**whistleblowing**”, va considerato che il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (nel seguito, il “**D.Lgs. 24/2023**”) ha previsto la predisposizione di:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 3 del Decreto, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti, oltre che per le violazioni di norme testualmente previste nel D.Lgs. 24/2023 stesso, anche ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni o delle attività svolte nel Contesto Lavorativo; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione nelle attività di gestione della segnalazione;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare del Modello organizzativo, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La Società si è quindi dotata di un sistema di *whistleblowing*, descritto nella “**Procedura Whistleblowing**”, a cui si rinvia integralmente per la definizione delle modalità con cui effettuare la segnalazione, reperibile al seguente link: <https://amministrazione-trasparente.sogemispa.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti>

Al riguardo, SO.GE.MI. ha avviato, in collaborazione con il Comune di Milano, un progetto che ha permesso la realizzazione di una piattaforma comune che consente a chiunque voglia fare una segnalazione di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 24/2023 di inviare via web tale segnalazione con eventuali file allegati, in forma anonima o confidenziale, compilando dei moduli di segnalazione appositamente realizzati al fine di circoscrivere la segnalazione.

I successivi aggiornamenti del Modello dovranno opportunamente integrarsi con le regole di funzionamento di questa piattaforma, una volta che essa sarà entrata in funzione.



PARTE INTRODUTTIVA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il legislatore italiano si è in questo modo conformato a una serie di provvedimenti internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illecito aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato sia stato commesso indipendentemente o contro l'interesse della società oppure nell'**interesse esclusivo** dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi¹.

I destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di applicabilità del Decreto: lo Stato, gli enti

¹Pur tuttavia, l'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 231/01, introdotta dal d.lgs. n. 121/2011 con l'art 25-*undecies*, avrà un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute. Per queste fattispecie di reato la legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose. Così, per le fattispecie di reato di cui all'art 25-*undecies* non è necessario, per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; l'impresa concorre all'illecito quantomeno per colpa, riconducibile a una omessa vigilanza sull'operato di dipendenti e/o soggetti terzi che hanno posto in essere condotte in violazione della normativa di tutela dell'ambiente.



pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.2 Fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001

La responsabilità dell'ente sussiste solo per alcune tipologie di reato (*c.d. reati presupposto*). Il Decreto e le sue successive integrazioni, nonché le leggi speciali che a esso si richiamano, contengono l'elenco tassativo di reati per i quali l'ente può essere sanzionato.

L'elenco dei reati-presupposto è stato ampliato rispetto a quello originario contenuto nel Decreto, che prevedeva agli articoli 24 e 25 le sole fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, e precisamente:

- ✓ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ corruzione per un atto d'ufficio;
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- ✓ corruzione in atti giudiziari;
- ✓ corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- ✓ concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- ✓ istigazione alla corruzione;
- ✓ concussione.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, si specifica che:

- per "*Incaricato di Pubblico Servizio*" si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che <<*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*>>, definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autorizzativi, certificativi e deliberativi;
- per "*Pubblico Ufficiale*", invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che <<*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*>>. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi, o



certificativi o deliberativi.

Successivamente all'emanazione del Decreto sono intervenute, alla data di aggiornamento del presente Modello, successive estensioni cosicché, ad oggi, l'elenco dei reati presupposto prevede, più precisamente la seguente tipologia di reati:

- i. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge n.3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla Legge n.25/2022 e, da ultimo, dalla Legge n. 137/2023;
- ii. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, e modificati dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal D.L. n. 105/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2019;
- iii. delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- iv. reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 della Legge n. 406/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, e successivamente modificati dal D. Lgs. 125/2016;
- v. delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1;
- vi. reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter* e per come modificati dalla Legge 69/2015, e dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, e dalla legge n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 19/2023;
- vii. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*;
- viii. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;
- ix. delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, per come modificati dalla L. n. 199/2016;
- x. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato,



previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-sexies, successivamente modificato dalla Legge 238/2021;

- xi. reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies;
- xii. reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter. e 648 ter. 1 c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla legge 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021;
- xiii. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25-octies.1, introdotto dal D.Lgs. n. 184/2021;
- xiv. delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-novies;
- xv. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-novies;
- xvi. reati ambientali previsti e puniti dal D.Lgs. 121/2011, come modificati dalla Legge 68/2015, dal D.Lgs. 21/2018 e dal D.Lgs. 116/2020 che hanno, inserito e modificato, nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies;
- xvii. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies, per come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161;
- xviii. reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dall'art. 5 co. 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, e da ultimo modificati dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha abrogato l'art. 3 comma 3-bis della Legge 654/1975 richiamato dal Decreto (art. 25- terdecies)²;

² A norma di quanto disposto dall'art. 8 comma 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" (art. 604- bis c.p.)



- xix. reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006;
- xx. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 39/2019 che inserito nel D.Lgs. n.231/01 l'art. 25-*quaterdecies*;
- xxi. reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinqesdecies*, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 156/2022;
- xxii. reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020 all'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- xxiii. delitti contro il patrimonio culturale, di cui al nuovo art. 25-*septiesdecies*, introdotto dalla Legge n. 22/2022;
- xxiv. reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui al nuovo art. 25-*duodevicies*, introdotto dalla Legge 22/2002.

Per una descrizione dei reati presupposto e di tutte le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 in caso di loro commissione, si rinvia all'Allegato (a).

1.3 Reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto prevede che l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente che deve comunque avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- b) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- c) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale,

^{3 3} Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Il Tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del *tentativo*.

1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia dai soggetti c.d. apicali sia da dipendenti.

Nello specifico, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri⁴:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Il Decreto introduce tuttavia alcune differenze sotto il profilo della prova della colpevolezza dell'ente a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un subordinato.

- quando il reato è commesso da un soggetto apicale, sussiste una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente. Il Decreto richiede all'ente di provare la propria non colpevolezza e di dimostrare, oltre alla sussistenza delle tre condizioni sopra indicate, anche che i soggetti apicali abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, (c.d. frode interna al Modello).
- per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale, l'ente è

⁴ Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.



responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art 7 del Decreto).

1.6 Caratteristiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto detta alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto del Modello. Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se risulta:

- a) **efficace**, vale a dire se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi, ossia, ai sensi del Decreto, esso deve quanto meno:
- ✓ *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;*
 - ✓ *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;*
 - ✓ *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;*
 - ✓ *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;*
 - ✓ *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
 - ✓ *prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*
- b) **effettivamente attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno. Il Decreto richiede una verifica e un aggiornamento periodico del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Inoltre, lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.



1.7 Le sanzioni

Il Decreto prevede che, per gli illeciti sopra descritti, agli enti possano essere applicate:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive,
- pubblicazione della sentenza
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano qualora un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, "il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:



- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti alla stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Oltre alle già menzionate sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché



la pubblicazione della sentenza di condanna, in presenza di una sanzione interdittiva, a spese dell'ente.

*** **

PARTE GENERALE

2 IL MODELLO SO.GE.M.I. S.p.A.

2.1 Linee guida di Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e via via integrate a far data dal 31 Marzo 2008 e sino al giugno 2021 per riflettere l'evoluzione normativa.

La scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una specifica società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

In linea generale, la definizione di un Modello rispondente ai requisiti di cui al Decreto dovrebbe prevedere da parte della Società le seguenti attività:

- A. L'individuazione delle aree di rischio, e quindi delle attività/operazioni nella esecuzione delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. La predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto e caratterizzanti il Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli di controllo e di comportamento;
- C. Gli obblighi di informazione da/verso l'Organismo di Vigilanza.

2.2 Approccio metodologico

La definizione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è articolata nell'espletamento, da parte di SO.GE.MI S.p.A., delle seguenti attività:

- Analisi organizzativa al fine di individuare in via preliminare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, identificando nell'ambito di tali aree le funzioni aziendali, i vertici apicali e in



generale le posizioni organizzative rilevanti con riferimento alle modalità e al loro livello di coinvolgimento nelle attività/operazioni cosiddette sensibili;

- Acquisizione della documentazione inerente alle Aree a rischio, interviste con i vertici apicali e i responsabili di processo al fine di identificare, nell'ambito di ciascuna area o attività/operazione "sensibile", lo stato attuale del sistema di controllo interno;
- Valutazione in merito all'efficacia del sistema di controllo interno nel prevenire il compimento delle fattispecie di reato nell'ambito di ciascuna area /processo sensibile, anche attraverso il confronto con i protocolli di controllo "ottimali" desumibili dal Decreto nonché dalle stesse "best practice" in materia (c.d. *Gap Analysis*);
- Identificazione delle relative criticità riscontrate nella precedente attività di "Gap Analysis" e successiva definizione di un piano di azioni volto a rimuovere le criticità rilevate. Il cosiddetto "Action Plan" definisce quindi una serie di azioni correttive volte a prevedere e implementare in seno a SO.GE.MI., attraverso le procedure aziendali, i protocolli di controllo idonei alla formulazione di un Modello attinente alle prescrizioni di cui al D.lgs 231/01;
- Articolazione e stesura del Modello da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società per la preventiva verifica e relativa adozione.

2.3 Natura del Modello e Codice Etico

SO.GE.MI. S.p.A. (di seguito anche "**la Società**"), al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo in linea con le prescrizioni del Decreto.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima. Esso è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla società, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Costituisce fondamento essenziale del presente Modello, il **Codice Etico** approvato dalla Società, ispirato ai "*principi etici e di comportamento di SO.GE.M.I. S.p.A.*". Le disposizioni contenute nel presente Modello si integrano con quanto in esso previsto pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

SO.GE.M.I. costantemente si impegna a integrare le prescrizioni del Modello con gli altri elementi di *Corporate Governance* adottati dalla stessa Società.



2.4 Presupposti per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello

Il Decreto prevede che sia l'Organo dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente l'individuazione al proprio interno dell'organo cui affidare tale compito.

SO.GE.M.I. S.p.A. ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'unico organo societario deputato, tramite apposita delibera, ad adottare il Modello.

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, le successive modifiche e/o integrazioni sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione della Società. In generale, il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato e/o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- b) si siano verificati eventi, quali ad esempio infortuni ed incidenti, che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- c) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, tecnico-scientifico, nell'organizzazione, nella struttura societaria o nell'attività della Società tali da richiedere l'adozione di nuove misure o la modifica delle procedure di controllo;
- d) qualora dalle attività di monitoraggio emergano rilievi o suggerimenti migliorativi in termini di struttura organizzativa delle funzioni e con riguardo ai processi e alle misure di prevenzione dei rischi.

Le modifiche e/o le integrazioni al Modello possono avere carattere formale e sostanziale. Quelle di carattere esclusivamente formale si riferiscono alla parte generale del Modello e devono essere tali da mantenerne comunque il contenuto invariato nella sostanza. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la modifica e/o l'integrazione nella parte speciale delle aree/attività *cosiddette* a rischio e dei relativi protocolli di controllo per effetto, ad esempio, di quantoriportato ai precedenti punti a) e d), e quindi nel caso di evoluzioni normative e/o organizzative, mutamenti del profilo di rischio della Società o comunque per effetto di anomalie di controllo e/o di violazioni delle prescrizioni del Modello;
- la soppressione di alcune parti del presente documento;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto.

Premesso che il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (cui si rinvia al successivo § 3), le modifiche di natura formale e/o sostanziale possono avvenire



su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza, il quale deve in ogni caso segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere delegato, in forma scritta, anche nel corso delle relazioni periodiche, eventuali fatti che evidenzino la necessità di aggiornare il Modello.

In deroga a quanto disposto al punto precedente, il Presidente e/o il Direttore Generale della Società possono apportare al Modello modifiche di natura esclusivamente formale e quindi non sostanziale qualora necessarie per una sua miglior chiarezza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo di Vigilanza.

Le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Modello sono invece a opera delle funzioni aziendali interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

2.5 Attuazione e aggiornamento del Modello

In osservanza alle disposizioni del Decreto, il presente Modello modifica e aggiorna, senza soluzione di continuità, il "precedente" approvato dal Consiglio di Amministrazione di SO.GE.M.I S.p.A., con delibera del 15 Febbraio 2012.

La versione aggiornata del Modello sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2013, introduce, rispetto al precedente, alcune modifiche, nonché gli opportuni aggiornamenti, sia di carattere formale sia sostanziale, in riferimento, altresì, alla L. 06 novembre 2012, n. 190.

Da ultimo, il Modello recentemente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del XX/XX/XXXX, recepisce anche gli ulteriori aggiornamenti normativi intervenuti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

2.6 Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto quindi garantendo che l'attività sia svolta nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi contemplati dal Decreto.

La Società considera il Modello strumento indispensabile per rendere più efficace il sistema di *Control Governance*, capace di favorire la diffusione di regole nel personale aziendale e in tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società, nell'ambito delle attività sensibili individuate nella Parte Speciale⁵, con l'obiettivo di:

⁵ Le fattispecie di reato previste dal Decreto che possono trovare applicazione in una realtà quale SO.GE.M.I, e quindi le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commesse le suddette fattispecie di reato, illustrate nella parte speciale del presente Modello, sono state identificate dalla Società attraverso un approccio metodologico di *risk assessment* e *gap analysis* illustrato al § 2.2



- a) prevenire la commissione di reati o solo anche eventuali tentativi di attuare comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- b) garantire, fermo restando quanto sancito al punto precedente, la gestione dei mercati generali all'ingrosso secondo criteri di equità, efficienza e trasparenza.

A tal fine, il Modello, la cui diffusione è garantita dalla Società nei modi indicati ai successivi paragrafi:

- indica gli strumenti a presidio delle operazioni aziendali nelle aree a rischio di commissione di reato;
- aiuta a prevenire, nel limite del possibile, attraverso un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, comportamenti criminosi o comunque non conformi alla legge e al presente Modello;
- rende consapevoli tutti i soggetti che operano per la Società della presenza di principi e norme aziendali cogenti finalizzate alla prevenzione dei reati;
- determina, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- informa tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di SO.GE.MI. nell'ambito delle attività sensibili delle conseguenze che potrebbero derivare per la Società a causa di comportamenti in violazione del Decreto;
- ribadisce che SO.GE.M.I. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

Nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, e fermo restando quanto prescritto nella parte speciale in riferimento ai protocolli di controllo, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per⁶:

- assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia;
- favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo

⁶ La Società si era già dotata di strumenti organizzativi e di controllo volti a disciplinare la propria attività, formalizzati nell'ambito di documenti strutturati *ad hoc* quali organigramma e procedure organizzative ed operative. Tuttavia, per dare piena attuazione al Decreto, tali strumenti sono stati integrati con il presente Modello che, per le finalità specifiche che intende perseguire, ha una portata diversa, e comunque integrativa, rispetto ad essi.



la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;

- garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- individuare e descrivere le attività svolte in seno all'organizzazione, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell'impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- attuare programmi di formazione, opportunamente differenziati in funzione del livello di coinvolgimento e di responsabilità, del personale nel processo decisionale, con lo scopo di garantire, in modo mirato, l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui alla parte speciale del presente Modello;
- consentire l'utilizzo di strumenti informatici esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente.

2.7 Reati presupposto rilevanti per SO.GE.MI S.p.A.

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello e delle successive modifiche in virtù delle evoluzioni normative e societarie, tenuto conto delle attuali peculiarità operative e organizzative della Società e del fatto che la stessa non sia quotata, si considerano rilevanti, e quindi potenzialmente perpetrabili, i reati presupposto, più specificatamente individuati nei paragrafi successivi, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (**Reati contro la Pubblica Amministrazione**); art. 24- *bis* del Decreto (**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**); art 24-*ter* del Decreto (**Delitti di Criminalità Organizzata**) anche con carattere di transnazionalità (art. 10 della L. 146/06); art. 25-*bis* del Decreto (**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**); art. 25- *bis* 1 (**Delitti contro l'industria e il commercio**); art. 25-*ter* del Decreto (**Reati Societari**); art. 25-*quinqies* del Decreto (**Delitti contro la personalità individuale**); art 25-*septies* (**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**); art 25-*octies* (**Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**); art. 25-*octies.1* del Decreto (**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**); art. 25-*novies* del Decreto (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**); art 25-*decies* (**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni**



mendaci all'autorità giudiziaria); art 25-undecies del Decreto (Reati ambientali) nei limiti delle fattispecie successivamente elencate e descritte; **art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); art. 25-terdecies del Decreto (Razzismo e xenofobia); art. 25-quinquiesdecies del Decreto (Reati Tributari).**

*** **

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)⁷

I reati in oggetto presuppongono l'instaurazione – diretta o indiretta – di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri⁸.

Il reato di cui all'art. 25-decies del Decreto riportato nel seguente capitolo, invece, presuppone l'instaurazione di un rapporto con l'Autorità Giudiziaria.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità,

7

⁸ Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ANAC – Autorità nazionale anticorruzione), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAI - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).



non li destina alle finalità previste⁹.

- ✓ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee¹⁰.
- ✓ Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1 c.p.), costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea¹¹.
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico¹².
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), costituita dalla condotta di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. La frode è ravvisata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole. Ad esempio, integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute. Accanto al fornitore, il delitto può essere realizzato anche dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante dello stesso, e più in generale da ogni

⁹ La fattispecie di reato si configura quindi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui SO.GE.M.I. S.p.A. abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.

¹⁰ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui SO.GE.M.I. S.p.A. abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute.

¹¹ Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A., attraverso artifici o raggiri quali ad esempio esibendo documenti falsi e/o artefatti, induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

¹² Tale ipotesi di reato si verifica qualora un dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, manipolando, senza autorizzazione, un sistema



soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti.
- ✓ Turbata libertà del procedimento della scelta del contraente (art. 353-bis) condotta che si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato quando chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa¹³.
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa¹⁴.
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- ✓ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*, costituita dalla condotta di chi (il dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A.) offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a

¹³ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui un dipendente e/o un rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. prometta o dia ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta in denaro o altra utilità (esempio, regalia, assunzione di un parente presso la Società) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. accelerare il rilascio di una autorizzazione e/o licenza). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

¹⁴ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui un dipendente e/o un rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. prometta o dia ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta in denaro o altra utilità questa volta per omettere o ritardare (o aver omesso o ritardato) atti d'ufficio (esempio: omissione o ritardo di verifiche ed accertamenti) oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (esempio: rilascio di autorizzazioni o licenze senza che sussistano i requisiti di legge).



compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- ✓ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.)*, costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo¹⁵.
- ✓ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*, costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- ✓ *Peculato, Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)* costituite dai fatti di cui agli articoli 314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e dai fatti di corruzione e concussione di cui ai precedenti punti qualora commessi dai sopra menzionati organi¹⁶.
- ✓ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)* costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico ufficio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce inoltre la società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.
- ✓ *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)* costituito da chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter⁽²⁾ e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
- ✓ *Peculato (art. 314 c.p., limitatamente al primo comma)*, il quale si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità

¹⁵ Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. o un soggetto terzo.

¹⁶ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui un dipendente o un rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. commette i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie.



di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

- ✓ *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*, il quale si configura ogniqualvolta il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
- ✓ *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*, il quale si configura quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

* * *

B. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001) e reati transnazionali

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 ter: "*Delitti di criminalità organizzata*", come modificati dalla Legge n. 69/2015.

Tra le fattispecie di reato previste dalle normative richiamate merita un maggiore approfondimento l'associazione per delinquere a carattere nazionale e transnazionale.

Infatti, si ritiene che gli altri reati previsti dalle suddette normative non siano applicabili alla realtà della Società.

L'associazione per delinquere (*art. 416 c.p.*) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale "reato scopo" di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

- a. vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b. struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
- c. indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;



- d. esistenza dell'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che *“criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (...) con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati ”*¹⁷

Va, inoltre, rilevato un recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha identificato un “vizio di fondo” nel fatto di valorizzare ai fini della responsabilità amministrativa fattispecie di reato “del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee (...) a fondarne la stessa imputazione di responsabilità”. Osserva la Corte, infatti, che non è possibile contestare reati non previsti dal D.Lgs. 231/2001 quali “delitti-scopo del reato associativo (...) poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto (...) – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività (...) in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione” .

Pertanto, in Società sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Società ha previsto principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per

¹⁷ Cassazione penale, sez. V, 04 ottobre 2004, n. 42635 in Riv. pen. 2005, 1387 (s.m.). In senso conforme si veda: Cassazione penale, sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67 in Cass. pen. 1998, 803 (s.m.), Studium Juris 1997, 847; Cassazione penale, sez. I, 05 maggio 1995, n. 7063 in Cass. pen. 1996, 3638 (s.m.); Cassazione penale, sez. I, 08 luglio 1991 in Cass. pen. 1992, 3027, Giust. pen. 1992, II,38 (s.m.), Cod. Pen. Lattanzi-Lupo 2000, 44; Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1991, in Cass. pen. 1994, 296 (s.m.).



delinquere.

- ✓ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)* che si caratterizza anche con la semplice partecipazione ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti. La fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati fine siano realizzati.

- ✓ *Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)* che differisce dal precedente soltanto per la tipologia di associazione criminale prevista. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato, e quindi la semplice partecipazione, valgono le indicazioni riportate sub art. 416 c.p..

- ✓ *Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)*. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di SO.GE.M.I. S.p.A. si associ al fine ottenere la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

* * *

▪ **Reati Transnazionali (art. 10 Legge n. 146/2006)**

Le condotte criminose di associazione a delinquere di cui agli articoli 416 c.p. e 416 *bis* c.p. rilevano ai fini del Decreto e del presente Modello non solo come delitti di criminalità organizzata "domestica" (art. 24 *ter* del Decreto) ma anche perché qualificabili come '*reati transnazionali*', per i quali è necessario che la condotta illecita sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, ovvero:

- sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
- sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Lo stesso disposto dell'articolo 4 articolo della legge 146/2006 concorre ad una maggiore delucidazione della transnazionalità del reato, laddove prevede una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».



* * *

C. Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

La Legge 48/2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-bis, relativo ai reati informatici come da ultimo modificati dai D.Lgs. nn. 7 e 8 del 2016.

Gli articoli del Codice penale richiamati dall’art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 hanno come fattore comune il danneggiamento informatico o telematico. È necessario premettere cosa si intende per sistema informatico, per sistema telematico e per dato informatico.

Il sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi per acquisire in modo automatico ed elaborare le informazioni. Gli apparecchi sono i c.d. elaboratori o *computer*, strumenti in grado di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare, sintetizzare i dati forniti. Il sistema informatico, pertanto, è un dispositivo *hardware* che contiene uno o più programmi – tra cui, necessariamente, un sistema operativo – con cui si possono gestire i dati.

Il sistema telematico è, invece, un sistema utilizzato per collegare elaboratori (*computer*) attraverso una rete.

Il danneggiamento informatico o telematico si realizza quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Da ultimo, il dato informatico è qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti espressi in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione (*file*).

Tale distinzione è fondamentale, in quanto il legislatore, all’interno del Codice Penale, ha distinto gli illeciti che hanno come oggetto il sistema informatico o telematico da quelli che colpiscono i dati informatici.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti fattispecie criminose:

- ✓ *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)* secondo il quale “*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*”. La norma punisce la falsità di un documento informatico e le false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica sull’identità o qualità personali proprie o di altri.
- ✓ *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)* il quale punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. La norma incrimina l’accesso abusivo ad una rete informatica.



- ✓ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)* il quale punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, pro-tetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni istruzioni idonee al predetto scopo.
- ✓ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*, il quale punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- ✓ *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)* il quale punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
- ✓ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*, il quale punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri messi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- ✓ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*, il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- ✓ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)* il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.



- ✓ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)* il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, di-strugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- ✓ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)* il quale punisce la condotta attraverso la quale, se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 6 della Legge n. 406/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-bis, e successivamente modificati dal D. Lgs. 125/2016, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis relativo ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)* il quale dispone che: "chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)

La Legge n. 23/2009 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.



Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di SO.GE.M.I. S.p.A con mezzi fraudolenti (o con violenza) impedisca o turbi l'esercizio del commercio (ad esempio influenzando illegittimamente le attività commerciali all'interno dei mercati o alterando le rilevazioni dei prezzi dei prodotti).
- ✓ *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)* il quale punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- ✓ *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)* il quale punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- ✓ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di SO.GE.M.I. S.p.A. venda o metta altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine (ad esempio vendendo come genuini prodotti alimentari destinati alla distruzione e non più genuini).
- ✓ *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*, il quale punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

* * *

F. Reati Societari (art. 25- ter del D. Lgs. 231/2001)

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621 bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638, c.c. e art. 54, D. Lgs. n. 19/2023 – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – e da ultimo modificati con D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e il D. Lgs. n. 19/2023, trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.



Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche di SO.GE.M.I. S.p.A., assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*, reato che si configura quando con la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi¹⁸.
- ✓ *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*. La nuova formulazione punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali¹⁹.
- ✓ *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*, costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli.
- ✓ *Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)*, costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- ✓ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*, costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o

¹⁸Tale ipotesi di reato si realizza se SO.GE.M.I. S.p.A., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

¹⁹ Il riferimento alla società di revisione contemplato nella precedente formulazione dell'articolo 2625 c.c. è stato soppresso dall'art. 37, comma 35 lett. a) del d.lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione resta disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal Decreto.



delle riserve non distribuibili per legge.

- ✓ *Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)*, costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori²⁰.
- ✓ *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)*, costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- ✓ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*, costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto²¹.
- ✓ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*. Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di SO.GE.MI. S.p.A., ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- ✓ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*, costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- ✓ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)*, costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti

²⁰Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di SO.GE.MI. S.p.A., violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dall'art.2391 c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno. In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio e, se si tratta dell'amministratore unico, deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.

²¹ Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di SO.GE.MI. S.p.A. o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può infatti essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.



materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- ✓ *Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.)* costituita dalla condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società.
- ✓ *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)* Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

❖ **Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c e art. 2635 bis c.c.)**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del Codice civile (“*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”) con la seguente disposizione in seguito ulteriormente modificata dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla legge n. 3/2019.

Inoltre, il medesimo D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha inserito altresì nel catalogo dei reati presupposto il reato di “*Istigazione alla corruzione tra privati*” (art. 2635-bis, c.c.), successivamente modificato dalla legge n. 3/2019. Di seguito le vigenti disposizioni:

- ✓ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.)**



“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/01 è solamente quella prevista al **terzo comma dell'art. 2635 del Codice civile**.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia o prometta denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti, sindaci e liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del “corruttore” e non quello del “corrotto”.

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli “*obblighi inerenti al proprio ufficio*”. Questa circostanza sembra confermare che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse a un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.



Va rilevato che la fattispecie in esame ricorre anche nelle ipotesi in cui la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità avvenga "per interposta persona", ossia tramite un intermediario (agente, consulente, ecc.).

✓ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

"Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs.231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

Il panorama normativo internazionale in materia di reati corruttivi si è, inoltre, parzialmente modificato con l'entrata in vigore nel Regno Unito del "Bribery Act", avvenuta in data 1 luglio 2011.

Con tale atto normativo, infatti, è stata introdotta nel Regno Unito la fattispecie criminosa della corruzione privata, sia sotto il profilo attivo che passivo²².

Sul punto giova evidenziare che sebbene il *Bribery Act* sia stato emanato dal legislatore del Regno Unito la sua operatività ha carattere universale.

E invero il presente atto normativo contiene norme aventi carattere di extraterritorialità: in particolare, il *Bribery Act* si applica non solo alle società aventi la propria sede ed ambito di attività nel Regno Unito, ma anche alle società inglesi (costituite nel Regno Unito) ed operanti fuori dal Regno Unito, nonché alle società non inglesi (non costituite nel Regno Unito) che svolgono la propria attività, in tutto o in parte, nel Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui la società sia stata costituita e dal luogo in cui sia stata posta in essere la condotta illecita.

Il *Bribery Act* prevede, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, una responsabilità in capo all'ente qualora venga commesso un reato di corruzione da parte di un soggetto che abbia con l'ente una relazione qualificata e preesistente alla

²² ovvero l'illecito si configura nei casi in cui la condotta corruttiva sia commessa da o verso soggetti privati.



commissione del reato.

Ai sensi di quanto previsto dal *Bribery Act*, la società quindi risponde per le azioni delle “*associated persons*” che nello svolgimento della propria attività lavorativa per conto della società, commettono un’azione corruttiva al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business della società medesima²³.

Analogamente a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001, anche nel *Bribery Act* viene attribuita efficacia esimente ai modelli e/o alle *policy* e/o alle Procedure organizzative che l’ente può adottare al fine di prevenire la commissione dei suddetti reati (cd “*adequate procedures*”).

È onere della società, quindi, adottare, prima della commissione di reati corruttivi, “*adequate procedures*” finalizzate a prevenire la commissione di condotte illecite da parte dei soggetti ad essa collegata. Tali procedure devono rispettare i principi illustrati dal *Bribery Act* e dalle Linee Guida emanate dal Ministero della Giustizia britannico²⁴.

* * *

G. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001)

✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-*bis* c.p.)

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall’art. 603-*bis* c.p. relativo al reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un’estensione applicativa più ridotta dal Decreto-legge 138/2011, convertito con modifiche con Legge 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all’art. 603-*bis* c.p. (**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi*

²³ A tale riguardo si rappresenta che le linee guida di riferimento (30.03.2011 dal Ministero della Giustizia Inglese) espressamente puntualizzano e chiariscono che, al fine della configurazione dell’illecito, non rileva necessariamente il titolo in base al quale il servizio è stato reso nei confronti dell’organizzazione commerciale, né gli effettivi servizi posti in essere dall’*associated person*. Non è dunque necessaria l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la società e l’*associated person*, né tantomeno che l’impresa rivesta una posizione dominante o di controllo. Ciò che rileva, al contrario, è una concreta valutazione delle singole circostanze a prescindere dal rapporto giuridico tra le medesime, tale per cui potrebbe rientrare nel concetto di *associated person* qualsivoglia soggetto nella misura in cui si dovesse trovare a svolgere prestazioni di servizi per, o nell’interesse di, una organizzazione commerciale.

²⁴ Ministry of Justice, “*The Bribery Act 2010 - Guidance about Procedures which relevant commercial or organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing*”.



mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi “in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno” del lavoratore;
2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque “utilizza, assume o impiega” lavoratori, anche laddove tale “utilizzo, assunzione o impiego” avvenga attraverso l’attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di “sfruttamento” del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera”.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell’utilizzo dell’inciso “assume”), ma, in considerazione dei termini “utilizza” e “impiega”, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l’assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” possano coesistere.



Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di “sfruttamento” e approfittando dello “stato di bisogno” del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull’orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L’accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario che, l’autore del reato, approfitti dello “stato di bisogno” dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

* * *

H. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001)

L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-*septies* – successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute



sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere a una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso²⁵.

Preliminarmente, nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«Datore di lavoro»: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

«Dirigente»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«Preposto»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa e intervenendo per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

«Lavoratore»: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni

²⁵ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla *«intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"»*. Da ciò le Linee Guida fanno derivare che *«In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori»*. Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.



delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ;

«Medico competente»: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008 , che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

*

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2 secondo periodo, c.p.).* Presupposto del reato in esame è il verificarsi di un infortunio sul lavoro o lo svilupparsi di una malattia professionale che comporti il decesso dell'infortunato. Perché si configuri l'ipotesi delittuosa, è necessario che l'infortunio si sia verificato anche in ragione di una colpa specifica consistita nella violazione (dolosa o colposa) delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'interesse o vantaggio per l'ente, elemento fondamentale per l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, può essere individuato nella finalità di ottenere un risparmio di tempo e/o denaro attraverso la mancata o parziale attuazione delle misure necessarie al fine di garantire ai lavoratori di operare in sicurezza.

- ✓ *Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 secondo periodo, c.p.).* Il reato in questione si differenzia da quello sopra richiamato esclusivamente per il fatto che, in questo caso, l'infortunio ha comportato lesioni gravi o gravissime all'infortunato e non la morte dello stesso.

La lesione personale è grave (art. 583 comma 1, c.p.) se dal fatto deriva



una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo e della capacità di procreare;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente al viso

* * *

I. Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 -*octies* del D. Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 23, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, successivamente modificato dalla L. n. 186/2014 e da ultimo aggiornato dal D. Lgs. n.195/2021.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e dell'attività dell'Ente, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ *Ricettazione (art. 648 c.p.)* costituita dalla condotta di chi²⁶, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- ✓ *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)* costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- ✓ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)* costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso nei reati previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- ✓ *Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)* costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di

²⁶ In SO.GE. M.I. la condotta illecita può essere perpetrata da un rappresentante legale e/o da un dipendente



tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni

* * *

J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del D. Lgs.231/2001)

Il Decreto Legislativo n. 184 del 8 novembre 2021 (attuativo della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies* 1, co. 1 e 2, da ultimo aggiornato dalla L. n. 137/2023.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

- ✓ *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter c.p.)*, il quale punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti nonché chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- ✓ *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)* il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per



commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- ✓ *Frode informatica (Articolo 640-ter c.p.)*, il quale punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

* * *

K. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25- *decies* del D. Lgs. 231/01)

Ai sensi dell'art 377-*bis* c.p., la condotta illecita è posta da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altre utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria²⁷, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere²⁸.

* * *

L. Reati ambientali (art 25- *undecies* del D. Lgs. 231/2001)

- ✓ Inquinamento idrico, di cui all'art 137 del D.lgs. 2006/152, limitatamente alle fattispecie di reato costituite dalla condotta di chiunque:
 - *scarichi, in assenza di autorizzazioni²⁹ o in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione stessa o da autorità competenti, di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose³⁰ (commi 2, 3);*
 - *scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari fissati di cui alla tabella 3, o nel caso di scarico al suolo della tabella 4, (allegato 5, parte III del D.lgs 152/2006) o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, I periodo);*
 - *scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006 (co 5, II periodo);*

²⁷Per Autorità Giudiziaria di cui all'art. 377-*bis* c.p. si intende un qualunque organo appartenente all'Ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi dell'Ufficio del PM nonché i giudici (tribunale monocratico o collegiale, in funzione temporanea o permanente).

²⁸ La fattispecie penale in oggetto costituisce una figura di reato per il quale è, pertanto, punibile il semplice tentativo.

²⁹ Autorizzazione assente, sospesa o revocata.

³⁰ Indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006.



- *violi i divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);*
- ✓ *Gestione dei rifiuti non autorizzata, di cui all'art 256 del D.lgs. 2006/152, limitatamente alle fattispecie di reato costituite dalla condotta di chiunque:*
 - *raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca e intermedi rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (co. 1, lett. a e b);*
 - *non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero esista una carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni / comunicazioni (co. 4);*
 - *effettui, attività non consentite di miscelazione di rifiuti (co. 5).*
- ✓ *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee di cui all'art 257 del D.lgs. 152/2006, (commi 1 e 2) costituito dalla condotta di chiunque, cagionando l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, anche in riferimento a sostanze pericolose, non provveda ad effettuare la bonifica³¹ ovvero ometta la relativa comunicazione agli enti competenti di eventi in grado di contaminare un sito.*
- ✓ *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. 152/2006) secondo il quale: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
- ✓ *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti nella predisposizione utilizzo certificati di analisi di rifiuti falsi, di cui all'art. 260 bis commi 6,7 e 8), costituita dalla condotta di chiunque:*
 - *predisponga un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) oppure usi un certificato falso durante il trasporto;*
 - *predisponga un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, con false indicazioni (natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della*

³¹ in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt 242 e seguenti del D. Lgs. n. 156/2006



tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)³²;

- *trasporti rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);*
 - *trasporti rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.*
- ✓ *Traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 259 del D. Lgs. 152/2006, il quale punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
- ✓ *Inquinamento atmosferico (art. 279), costituito dalla condotta di chiunque violi, nell'esercizio di uno stabilimento o sito, i valori limiti di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa ovvero dall'autorità competente, tali da determinare anche il superamento dei valori limite di qualità dell'area previsti dalla normativa vigente (co.5).*
- ✓ *Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 549/1993), costituito dalla condotta di chi violi le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego³⁹ di sostanze nocive per lo strato dell'ozono.*
- ✓ *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p., introdotto dal D.L. n. 21/2018), che punisce la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.*
- ✓ *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p) secondo il quale: è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento*

³²La legge 148/2011 prevedeva un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI comportando un primo termine di entrata in operatività del Sistris al 9 Febbraio 2012. Dopo una successiva proroga al mese di Aprile 2012, il Ministro per lo sviluppo economico ha annunciato lo scorso 13 Giugno 2012 la decisione del Governo di sospendere l'entrata in vigore del sistema Sistris al fine di consentire l'espletamento delle verifiche richieste sulla funzionalità del sistema dopo il parere dell'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.



significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- ✓ *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)* il quale punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- ✓ *Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*

M. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale e successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.



1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al D. Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al D.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono:

“1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.*

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i



lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 286/1998 stabilisce:

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.”

Con riferimento al comma 1-ter, l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998 stabilisce



inoltre che:

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-*quater*, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

N. Reato di razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001)

- ✓ *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)* secondo il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
 - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.



Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

O. Reati Tributari (Art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-*quinquiesdecies* rubricato "*Reati tributari*" è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", e da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 156/2022.

Il testo della norma è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha ampliato il catalogo dei reati ivi previsti.

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino



a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (4).

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si riportano nel seguito i reati-presupposto di interesse per la realtà di SO.GE.M.I. S.p.A:

✓ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

* * *

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.

Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:

- operazioni oggettivamente inesistenti quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

✓ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)**



“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

* * *

La norma si apre con una clausola di sussidiarietà, in quanto opera fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta, infatti, punisce il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in tal modo indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

✓ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio



di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

* * *

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi” (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

✓ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

* * *

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con l'obiettivo di rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria.

Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'Autorità competente.

✓ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per



sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma punisce due condotte:

- a. l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- b. l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'Erario.

✓ **Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA “*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti*”. Il reato si considera commesso nel caso di



presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;
- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

✓ **Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

* * *

Il reato punisce chi:

- a. al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- b. non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.



Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

✓ **Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00”.

* * *

La condotta incriminata consiste nella redazione e successivo invio di un Modello F24 ideologicamente falso in quanto rappresentativo di crediti non spettanti o inesistenti che – imputati in compensazione – determinano, come effetto negativo dell'azione, il mancato versamento, totale o parziale, delle somme dovute.

I crediti non spettanti o inesistenti rilevanti ai fini della commissione del reato in esame sono quelli per i quali è consentita la compensazione in sede di versamento unitario e, in particolare:

- 1) imposte dei redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- 2) IVA;
- 3) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- 4) IRAP;
- 5) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
- 6) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprenditori e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- 7) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 8) interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- 9) altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze;
- 10) credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- 11) somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



Si precisa che gli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2020 costituiscono fonte di responsabilità per l'ente esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a. l'importo evaso dell'imposta sul valore aggiunto deve essere non inferiore a dieci milioni di euro;
- b. la condotta deve avere quale fine l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c. il reato deve essere commesso vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

* * *

P. Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001)

❖ **I reati c.d. paesaggistici**

- ✓ *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)*

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

* * *

L'art. 518-duodecies è una disposizione a più norme in quanto contempla due distinte fattispecie incriminatrici, una descritta al primo comma e l'altra al secondo. Tutte sono accumulate dalla finalità di evitare il depauperamento, realizzato in qualsiasi forma, del patrimonio culturale.

Più specificamente:

- il reato di cui al primo comma può essere commesso attraverso una serie di condotte tra loro diverse, produttive di un danneggiamento funzionale e/o



strutturale del bene culturale o paesaggistico e che presentano un'intensità lesiva differente;

- il reato di cui al secondo comma riguarda le seguenti condotte:
 - i. deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
 - ii. destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

- ✓ *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.)*
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

* * *

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 del Codice penale (devastazione, saccheggio o strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La norma punisce anche i beni immobili.

Con riguardo alle suddette fattispecie, è da ritenersi parimenti applicabile il sistema di regole e principi di condotta implementato in materia ambientale, pertanto, ogni riferimento a comportamenti, principi generali di condotta, regole specifiche nonché compiti dell'Organismo di Vigilanza è da intendersi applicabile, da un lato, alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e, dall'altro, ai reati ex artt. 518-duodecies e 518-terdecies, rispettivamente previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001.

* * *

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività/operazioni della Società (**c.d. attività sensibili**) nell'esecuzione delle quali è possibile che sia commesso uno dei reati presupposto sopra elencati e nelle fattispecie previste, e prevede per ciascuna attività sensibile principi e regole di comportamento e protocolli di controllo.

La Società si impegna a monitorare costantemente la rilevanza in relazione alle sue attività di eventuali ulteriori reati attualmente previsti dal Decreto o di quelli che saranno introdotti in futuro dal legislatore.

2.8 Reati presupposto non rilevanti per SO.GE.M.I. SpA



Tutti i reati presupposto previsti dal Decreto ma non contemplati ai precedenti paragrafi fanno riferimento a fattispecie di reato che sono state valutate, alla data di aggiornamento del presente Modello, solo astrattamente perpetrabili in seno a SO.GE.M.I. S.p.A. oppure di per sé estremamente marginali in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società.

2.9 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma (Organi societari e loro componenti, Sindaci, membri dell'Organismo di Vigilanza, Vertici apicali);
- ai dipendenti della Società – ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.) – anche qualora siano distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività.

Il Modello si applica anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, agenti, consulenti, avvocati, notai) o a coloro che agiscono a vantaggio (o anche nell'interesse) della Società in virtù di rapporti giuridici contrattuali o di altri accordi (quali, ad esempio, *partner in joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Tutti i destinatari del Modello, così come sopra identificati, sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzioni

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza (**di seguito anche <<ODV>>**) fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione.

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione



necessarie all'individuazione dei soggetti ritenuti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali. La scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avviene da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto al successivo § 3.2

Il Suddetto Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e non è legato alle strutture operative e ai vertici di direzione da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nell'espletamento delle funzioni. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni favorendo una efficiente cooperazione con gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società.

In generale, l'ODV:

- i. vigila sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- ii. verifica l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- iii. individua e propone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi, ad esempio, per la formazione e informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione della prescrizione del Modello o alla commissione del reato).

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del Modello, l'ODV dovrà pianificare specifiche attività di vigilanza formalizzate in un "*piano annuale delle verifiche*".

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di consulenti esterni e/o di quelle altre Funzioni aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate. I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico loro conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie mansioni, rispondendo, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.



I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica

L'Organismo di Vigilanza della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato per ciascun componente, sulla base dei requisiti di onorabilità, autonomia funzionale, indipendenza, professionalità, competenza e continuità d'azione di cui al successivo § 3.3

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni, salvo che il Presidente non sia stato nominato direttamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio di Amministrazione, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera che dovrà indicare il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione per i componenti dell'ODV.

L'Organismo di Vigilanza della Società viene costituito in forma *monocratica* o *collegiale mista*; in quest'ultima ipotesi la composizione dovrà prevedere almeno un componente esterno alla Società, con il ruolo di Presidente, con conoscenza del settore in cui opera la Società, conoscenza delle peculiarità del Decreto legislativo 231/01 e comprovata esperienza in materia di sistemi di controllo interno e di gestione.

L'OdV, la cui nomina, composizione poteri e compiti sono comunicati a tutti i livelli aziendali dal Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato, rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina, pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

L'OdV può essere rieletto.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

3.3 Requisiti soggettivi di eleggibilità

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, di onorabilità, e integrità e di professionalità.

Per soddisfare il requisito dell'**autonomia di giudizio e indipendenza**, i membri dell'Organismo di Vigilanza:



- non hanno deleghe operative;
- non hanno rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con il vertice aziendale e/o con amministratori esecutivi della Società, con soggetti apicali in genere.
- non devono intrattenere direttamente, indirettamente o per conto terzi, né aver intrattenuto relazioni economiche con la società e/o con gli amministratori esecutivi. Ove intrattenute, tali relazioni economiche non devono essere state di rilevanza tale, per ammontare e/o ripetibilità, da influenzare l'autonomia di giudizio; oppure, devono essere state prestate esclusivamente a supporto delle attività proprie dello stesso Organismo di Vigilanza oppure quali attività di sindaco nell'ambito di organi di controllo interni alla Società.
- non devono essere titolari, direttamente o indirettamente, o per conto di terzi di quote di partecipazione della Società di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una notevole influenza sulla Società né partecipare a patti parasociali per il controllo della società stessa.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza all'ODV, collegialmente inteso, rispettando i requisiti di nomina, conferendogli i relativi poteri e l'autonomia di spesa di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.7

Per soddisfare il requisito di **onorabilità ed integrità**, i membri dell'Organismo di Vigilanza:

- non devono essere ex dipendenti, amministratori o sindaci di società in cui grava o ha gravato un provvedimento 231;
- non devono essere stati rinviati a giudizio o aver subito una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- non devono aver subito una condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'ODV deve inoltre possedere al suo interno **competenze e professionalità** adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere oltre a essere composto da soggetti che possano garantire una continuità d'azione nella vigilanza sull'effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello da parte dell'organizzazione.

In quest'ottica, il Consiglio di Amministrazione, all'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza, valuta che i soggetti identificati posseggano, collegialmente, competenze professionali specialistiche che si integrino, quali la conoscenza del settore in cui opera la Società e dei relativi processi di business, la conoscenza dei sistemi di controllo e di gestione, le tecniche di *audit* e di *assessment* del rischio, nonché le conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie



di reato di cui al Decreto perpetrabili in seno alla Società. Ciò, fermo restando che l'utilizzo di risorse interne consente una maggiore continuità di azione all'Organismo di Vigilanza il quale può altresì avvalersi di soggetti esterni specializzati in specifici ambiti per integrare le competenze richieste.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità secondo quanto sancito nel presente paragrafo.

3.4 Revoca, decadenza cessazione e recesso

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza, o anche di uno solo dei componenti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, e solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità.

La “*giusta causa*” annovera:

- la perdita dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui al precedente paragrafo;
- l'inadempimento degli obblighi connessi all'incarico affidato, come, ad esempio, l'omessa informativa al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale così come definita al successivo § 3.9,
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società;
- l' *omessa o insufficiente vigilanza*” secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Il nuovo membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di motivi di incompatibilità in riferimento ai requisiti di eleggibilità § 3.3. In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- *la perdita dei requisiti di eleggibilità;*
- *la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico.*

Il verificarsi di una causa di decadenza in capo a un membro dell'OdV è comunicata



tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'Organismo, ovvero da uno degli altri membri dell'Organismo qualora la causa di decadenza riguardi il Presidente.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione con apposita delibera motivata. Il nuovo membro dell'OdV, con l'accettazione della nomina, implicitamente riconosce l'insussistenza di motivi di incompatibilità in riferimento ai requisiti di eleggibilità di cui al § 3.3

3.5 Poteri dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione dei medesimi.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, compiti operativi di intervento gestionale, poteri di intervento decisionali organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e di controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali delle persone interessate:

- ✓ può emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di vigilanza stesso;
- ✓ può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda;
- ✓ ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio e ad ogni qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- ✓ può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e, in genere, a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
- ✓ riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio secondo quanto stabilito nella parte speciale del Modello;
- ✓ può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente o il Consigliere Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che



- richiedono competenze specifiche;
- ✓ qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione motivandone la richiesta;
 - ✓ sottopone il Modello e quindi la mappa delle aree a rischio a verifica periodica al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
 - ✓ raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo § 3.9).
 - ✓ verifica periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
 - ✓ verifica l'adozione degli interventi volti a rimuovere le criticità riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza o a seguito del processo di *risk assessment* volto ad aggiornare il Modello e quindi la mappa dei rischi;
 - ✓ effettua periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività cosiddette a rischio come definite nelle singole parti speciali del Modello;
 - ✓ conduce le indagini interne e svolge attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.
 - ✓ verifica che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
 - ✓ sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Consigliere Delegato e/o Direttore Generale della Società le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste al successivo § 5;
 - ✓ si coordina con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* la Società di revisione e il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
 - ✓ si coordina con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello



stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

3.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro.

Le riunioni potranno svolgersi presso la sede della Società e sono validamente costituite con la presenza dei 2/3 dei membri dell'OdV.

Qualora vi sia disaccordo tra i membri dell'ODV, della decisione finale assunta dovrà essere data apposita evidenza nella relazione annuale inviata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo paragrafo 3.9.

Il membro dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse con l'oggetto della delibera, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle discussioni e alla votazione oggetto di delibera.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Ciascun componente dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

3.7 Autonomia di spesa

Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *spesa* sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse della Società che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti o comunque di attività inizialmente non previste, con l'obbligo di dare al Consiglio di Amministrazione della Società informativa alla prima comunicazione utile successiva.

3.8 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle attività a rischio indicati nella Parte Speciale del Modello nonché i membri degli organi amministrativi e di controllo comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione ritenuta utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

l'Organismo di vigilanza è destinatario di:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito Segnalazioni);
- informazioni utili allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito Informazioni).



▪ **Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)**

Le segnalazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto nel Modello e/o nella specifica procedura di whistleblowing adottata dalla Società (di seguito, anche, "Procedura Whistleblowing") e reperibile al seguente link: <https://sohowb.sidercad.it:8443/>

Il segnalante può inviare una segnalazione tramite uno dei canali descritti nella Procedura Whistleblowing, da intendersi qui richiamata.

▪ **Tutela del segnalante**

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Si fa espresso rinvio a quanto previsto nella procedura pubblicata al link sopra riportato per le tutele a beneficio del segnalante.

In ogni caso, trovano applicazione tutte le tutele previste a favore del segnalante dal D.Lgs. 24/2023.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l'applicazione delle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

In ogni caso, ferma l'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 24/2023, chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti essere infondata e porti ad una condanna penale, anche con sentenza di primo grado, per il reato di diffamazione o calunnia, oppure ad una condanna civile, anche con sentenza di primo grado, per lo stesso titolo, non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto e sarà soggetto, a seconda dei casi, alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

▪ **Ulteriori obblighi di informazione verso l'OdV**

L'OdV, al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, deve essere tempestivamente informato a cura degli Organi e delle funzioni competenti:

- delle criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal Decreto;



- delle commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- delle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- degli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure e dell'assetto organizzativo;
- della documentazione relativa a tutti i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio, limitatamente alle Operazioni Sensibili così come definite nel presente Modello;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

La Società può identificare al suo interno un soggetto unico che raccolga le suddette informazioni e le comunica all'Organismo di Vigilanza.

In generale, per le suddette informazioni, salvo quanto specificato successivamente in riferimento alle Operazioni Sensibili, valgono le seguenti prescrizioni:

- le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata **organismodivigilanza@foodymilano.it**.

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività/operazioni di particolare rilevanza o *sensibili* (si rinvia alla parte speciale), i *Process Owner*, così come identificati nell'attività di *risk assessment* svolta in occasione dell'originaria redazione del Modello e formalizzati nelle schede di rilevazione conservate presso l'archivio dell'Organismo di cui al successivo paragrafo, sono tenuti a trasmettere all'OdV le evidenze di tali attività/operazioni sensibili, anche qualora esse siano eseguite da Consulenti e/o Partner.

3.9 Obblighi di comunicazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, l'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione:

- ❖ per qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite di cui sia venuto a conoscenza, che lo stesso OdV ritenga fondate. Laddove le violazioni al Modello riguardano amministratori e/o Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dà tempestiva segnalazione secondo quanto sancito al successivo paragrafo.

In ogni caso, l'Organismo di vigilanza valuterà di volta in volta la necessità di segnalare tempestivamente al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali criticità emerse dall'attività di vigilanza.



Fermo restando quanto sancito al punto precedente, l'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta, inviandola unitamente a un rendiconto motivato delle spese sostenute, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (o organo equivalente).

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per l'aggiornamento del Modello. Le relazioni devono quanto meno includere:

- ❖ la sintesi delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento, eventuali criticità emerse con riferimento all'attuazione delle disposizioni del modello e del Codice etico nonché i relativi piani di azione;
- ❖ le violazioni al Modello e/o i comportamenti difformi o condotte illecite riscontrate nel corso del periodo di riferimento seppur già oggetto di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ❖ le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- ❖ una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- ❖ il rendiconto delle spese sostenute per l'attività svolta nel periodo a cui fa riferimento la relazione;
- ❖ il piano di attività per il periodo successivo³³ e la relativa previsione di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare, anche separatamente e in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità. L'Organismo di Vigilanza comunica periodicamente con il Collegio Sindacale, anche attraverso incontri pianificati, per lo scambio di informativa inerente le attività di controllo svolte.

L'OdV comunica i risultati delle proprie verifiche direttamente ai responsabili delle funzioni coinvolte o, se ritenuto opportuno, agli stessi vertici apicali in modo tale da acquisire dai responsabili dei processi medesimi e/o dai vertici apicali un piano di azione, volto a rimuovere le eventuali debolezze di controllo riscontrate e/o i comportamenti difformi a quanto prescritto dal Modello.

3.10 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione inerente all'attività di vigilanza svolta, le informazioni, le

³³Il piano di attività definisce la tipologia delle verifiche che saranno condotte, non pregiudicando tale informativa le attività di vigilanza "a sorpresa", elemento necessario per una maggiore efficacia dell'attività. Inoltre, l'ODV potrà condurre attività di verifiche non contemplate nel piano di attività che si dovessero rendere necessarie per effetto di segnalazioni di violazione del Modello avvenute nel periodo di riferimento e/o per operazioni sensibili nel frattempo condotte dalla Società e considerate da parte dell'Organismo meritevoli di approfondimenti



relazioni e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono archiviati a cura dell'OdV (su supporto informatico e/o cartaceo) e conservati nell'Archivio per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'Archivio è consentito ai membri dell'OdV e a eventuali soggetti opportunamente autorizzati dallo stesso ODV. Ciò, fermo restando l'accesso alla documentazione da parte delle autorità giudiziarie.

4. Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle prescrizioni del Modello da parte di tutti i destinatari così come identificati al paragrafo 2.9 con differente grado di approfondimento a seconda del diverso livello di coinvolgimento nell'ambito delle aree/attività/operazioni sensibili.

4.1 Informativa ai dipendenti

Per garantire un'effettiva conoscenza e applicazione, l'adozione del Modello e ogni successivo aggiornamento sono comunicati formalmente a tutti i dipendenti della Società.

Al tal fine, è predisposto a cura del Presidente della Società o di un suo delegato, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, un piano di comunicazione formale del Modello a tutti i dipendenti ogni qualvolta sia soggetto ad aggiornamenti e quindi a relativa delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti sono tenuti a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla ricezione del Modello adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e delle prescrizioni in esso contenute. Copia delle suddette dichiarazioni è conservata presso l'archivio dell'Organismo di Vigilanza (di cui al paragrafo 3.10).

4.2 Informativa a collaboratori esterni e *partners*

SO.GE.M.I promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.

A tal fine, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di *partnership* con essi deve esplicitamente prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello, nonché segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui sono a conoscenza.

A tali destinatari dovrà essere consegnata copia del Modello o di un suo estratto oppure il Modello potrà essere reso disponibile secondo diverse modalità e strumenti che la Società riterrà opportuno adottare.

4.3 Formazione del personale

La diffusione del Modello e dei suoi contenuti avviene all'interno della Società



anche attraverso la formazione che dovrà essere pianificata nei modi, nei tempi e nei contenuti dalla Direzione del personale della Società in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di contenuti, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

Le risorse interne e/o esterne a cui affidare la suddetta formazione sono identificate dalla Direzione del personale in accordo con l'Organismo di Vigilanza che potrà esso stesso effettuare interventi formativi mirati, anche in affiancamento alle risorse esterne identificate.

La formazione dovrà essere differenziata nei contenuti in funzione dei partecipanti:

- personale direttivo, personale con funzioni di rappresentanza dell'ente, responsabili di funzione o di area a rischio;
- dipendenti non funzionari o responsabili di funzione. La Società predispone periodiche e-mail di aggiornamento per i dipendenti e opportuna informativa in sede di assunzione per i neoassunti.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema di sanzioni applicabili per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, nel caso di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni a essi attribuite dal presente Modello.

5.2 Violazioni del Modello

Costituiscono, in generale, violazioni del Modello:

- i. I comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- ii. I comportamenti che, sebbene non configurino uno dei reati, siano diretti in



- modo univoco alla loro commissione;
- iii. I comportamenti non conformi alle procedure predisposte dal Modello al fine di ridurre il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal Decreto;
 - iv. le violazioni delle disposizioni a tutela del *whistleblower*.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

5.3 Violazioni del Modello da parte dei dipendenti e relative misure

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al "CCNL per Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" vigente e di dipendenti soggetti al "CCNL per Dirigenti di aziende del settore del Commercio, aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" vigente, costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alle funzioni aziendali competenti di SOGEMI l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate e determinata sulla base della gravità della violazione commessa e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo verbale;
- b. rimprovero scritto;
- c. sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.



In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti della Società, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale, ammonizione scritta o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 Giorni**, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non sia comunque diretta in modo univoco alla commissione del reato o non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- incorrono, infine, anche nel provvedimento di **licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 CCNL** il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

5.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello, poste in essere dai dirigenti della Società, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

In caso di violazione del Modello da parte di un Dirigente della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio, appositamente istituito per l'adozione del presente Modello:

- censura scritta;
- sospensione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da



configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione** ovvero del **licenziamento con preavviso**;

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

5.5 Misure nei confronti degli Organi Societari e di Controllo

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci, che prenderanno gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e per i punti b) e c) sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Assemblea dei Soci, da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla carica;
- decadenza dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del CdA incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il membro del CdA incorre nel provvedimento della **sospensione temporaneo dalla carica**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il membro del CdA incorre nella **decadenza dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, ovvero del Soggetto incaricato all'attività di controllo



contabile, ove diverso dal Collegio Sindacale, l'OdV informerà l'Assemblea dei Soci, attraverso il Consiglio di Amministrazione, che adotterà gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora il CdA fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto CdA provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

5.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Collaboratori e fornitori

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai Collaboratori o dai fornitori destinatari del Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di fornitura, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.7 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla procedura di segnalazione (whistleblowing) e/o del D. Lgs. 24/2023

In ragione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, nell'ipotesi in cui:

- a) siano violate le misure a tutela del segnalante previste dal Modello o dalla procedura di segnalazione (whistleblowing) adottata dalla Società e/o dal D.Lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione e l'obbligo di riservatezza,
- b) non sia stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave da parte: del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 5.3;
 - i. dei dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 5.4;
 - ii. degli Amministratori e degli organi di controllo: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 5.5;
 - iii. dei consulenti, collaboratori e fornitori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 5.6;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- iv. dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le msiure previste al paragrafo 3.4.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01